

Allegato alla delibera  
commissionale n° 15 dell' 08/09/94.

5)



COMUNE DI ISNELLO  
PROVINCIA di PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE  
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## S O M M A R I O

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 5 Limitazioni e divieti
- Art. 6 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

### CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 Oggetto
- Art. 8 Soggetto passivo
- Art. 9 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 10 Tariffe
- Art. 11 Pubblicità ordinaria
- Art. 12 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 13 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 14 Pubblicità varia
- Art. 15 Dichiarazione
- Art. 16 Pagamento dell'imposta
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Accertamento d'Ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 19 Funzionario responsabile
- Art. 20 Riduzioni dell'imposta
- Art. 21 Esenzioni dall'imposta

### CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22 Oggetto
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 25 Riduzioni del diritto
- Art. 26 Esenzioni dal diritto
- Art. 27 Pagamento del diritto

### CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 28 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 29 Sanzioni amministrative
- Art. 30 Gestione del Servizio
- Art. 31 Norme finali
- Art. 32 Entrata in vigore

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

La pubblicit  esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Isnello sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

### Art. 3

#### Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 2136 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica,   classificato nella classe V.

### Art. 4

#### Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

- 1- Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
- 2- La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalit , della residenza e domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
  - c) la descrizione dell'impianto, corredato della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
  - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- 3- Il richiedente   comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
- 4- Ove si intenda installare l'impianto su suolo

pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

3- Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4)

Art. 5  
Limitazioni e divieti



4) Integrato con atto consiliare N° 24 così come segue:

"Qualora l'impianto pubblicitario da installare in aree ricomprese all'interno del perimetro del Parco delle Madonie alla istanza di cui al punto 1) del presente articolo dovrà essere allegato il nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco delle Madonie ex art. 24 della legge reg. 14/1988".-

non arreca danno al decoro o alla sicurezza

Art. 6  
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1- Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 7  
Oggetto

1- L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2- Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8  
Soggetto passivo

1- E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla

pubblicita' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2- E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

#### Art. 9

##### Modalita' di applicazione dell'imposta

1- L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2- Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4- Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta e' calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5- I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### Art. 10

##### Tariffe

1- Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

2- Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

#### Art. 11

##### Pubblicita' ordinaria

1- Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' di L. 16.000.

2- Per la fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3- Per la pubblicita' effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta base alla superficie complessiva degli impianti nelle misure e con le modalita' previste dal comma primo.

4- Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie complessiva compresa tra metri 5,5 e metri 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri 8,5 la maggiorazione e' del 100%.

#### Art. 12

#### Pubblicita' effettuata con veicoli

1- Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio e altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture ed altro, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art.14 comma primo, per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 14 comma quarto.

2- Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al Comune, se il proprietario del veicolo vi ha la residenza e la sede.

3- Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa ed adibiti a trasporto per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:

a) per autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg

L. 144.000

b) per autoveicoli di portata inferiore a 3.000 Kg

L. 96.000

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie

L. 48.000

4- Per i veicoli circolanti con il rimorchio la tariffa di cui al comma precedente e' raddoppiata.

5- Per i veicoli di cui al comma terzo non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione

sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché non sia posto non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

6- È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 13  
Pubblicità effettuata con pannelli  
luminosi e proiezioni

- 1- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante e similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare per L. 64.000.
- 2- Per la pubblicità di cui al comma primo di durata superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad una decima parte di quella ivi prevista.
- 3- Per la pubblicità prevista dai commi primo e secondo effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
- 4- Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuati su schermi o pareti giganti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, con la tariffa di L. 4.000.
- 5- Qualora la pubblicità di cui al comma quarto abbia durata superiore 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 14  
Pubblicità varia

- 1- Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi simili, che attraversano strade e piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 11 comma primo.
- 2- Per la pubblicità effettuata attraverso aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti e manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la

pubblicita' stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000.

3- Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta con la tariffa di L. 48.000.

4- Per la pubblicita'effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e della quantita' di materiale distribuito, con la tariffa di L. 4.000.

5- Per la pubblicita' effettuata per mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' di L. 12.000.

#### Art. 15 Dichiarazione

1- Il soggetto passivo di cui all'art. 11 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2- In caso di variazione della pubblicita', che comporti la modificazione della superficie ecceduta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3- In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi: tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4- Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

#### Art. 16 Pagamento dell'imposta

1- L'imposta e' dovuta per le fattispecie di cui all'o

12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

2- Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.

3- Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

4- Il Comune per particolari esigenze amministrative puo' consentire il pagamento diretto per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare.

#### Art. 17 Rimborsi

- 1- Il contribuente puo' chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 2- Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

#### Art. 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

- 1- Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

#### Art. 19 Funzionario responsabile

- 1- Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario responsabile cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi a disposizioni di rimborso.
- 2- Il Comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle

Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

3- Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma primo spettano al concessionario.

#### Art. 20

##### Riduzioni dell'imposta

- 1- La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':
  - a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### Art. 21

##### Esenzioni dall'imposta

- 1- Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchesiano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 22

##### Oggetto

1- Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

#### Art. 23

##### Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1- Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicita'.
- 2- La tariffa del diritto e' applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
- 3- Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento.
- 4- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

Art. 24  
Modalita' delle pubbliche affissioni

- 1- Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
- 2- La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3- Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne da' tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4- La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5- Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.
- 6- Il committente puo' annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la meta' del diritto dovuto.
- 7- Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne da' tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8- Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.
- 9- Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25  
Diritti sulle pubbliche affissioni

- 1- Per effettuare delle pubbliche affissioni e' dovuta

in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2- La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x cm 100 e per periodi di seguito elencati e' la seguente:

per i primi	per ogni periodo successivo di
10 giorni	5 giorni e frazione di essi
L. 2.000	L. 600

3- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente e' maggiorato del 50%;

4- Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100%;

5- Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

6- Le disposizioni previste per la imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche per i diritti sulle pubbliche affissioni;

7- Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 16 del presente regolamento; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

#### Art. 25

##### Riduzioni del diritto

1- La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 26  
Esenzioni dal diritto

- 1- Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27  
Pagamento del diritto

1- Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28  
Sanzioni tributarie e interessi

- 1- Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- 2- Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
- 3- Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
- 4- Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora

nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 29

##### Sanzioni amministrative

1- Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2- Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

3- Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, puo' essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4- I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

#### Art. 30

##### Gestione del Servizio

1- La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

2- Qualora il Comune lo ritenga piu' conveniente sotto

il profilo economico e funzionale, esso puo' essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 31  
Norme finali

1- Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

2- Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ .

Art. 32  
Entrata in vigore

1- Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2- Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 1994.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta  
del 8.9.94 con atto n. 15 che e' stato pubblicato  
all'Albo Pretorio del Comune il giorno 11.9.94 festivo  
senza opposizioni.

Favorevolmente esaminato dall'Organo regionale di  
controllo nella seduta del 20.OTT.1994 con decisione  
n. 14840/14795

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici  
giorni consecutivi dal ..... al ..... ai sensi  
dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Trasmessa copia alla Regione con nota n. ....  
del .....

Entrato in vigore il .....

Li' .....

Visto: Il Sindaco .....

Il Segretario Comunale .....